

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 (di seguito "D.L. 34/2019");

Visto l'articolo 36, comma 2-bis del D.L. 34/2019 che ha previsto l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), di uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività FinTech;

Visto l'articolo 36, comma 2-octies, del D.L. n. 34/2019 che istituisce presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Comitato FinTech e prevede che con i regolamenti di cui al comma 2-bis si stabiliscono le attribuzioni del Comitato;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2-bis e 2-octies del D.L. n. 34/2019;

Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. del

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa che ha reso il parere di competenza con nota n. del....;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha reso il parere di competenza con nota n. ...del. ;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in data.....;

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente decreto si intende per:

- a) "Comitato": il Comitato FinTech istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 36, comma 2-octies del D.L. n. 34/2019;
- b) "autorità di vigilanza": Banca d'Italia, CONSOB e IVASS;
- c) "FinTech": attività di tecno-finanza volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo;
- d) "operatori del settore FinTech": le imprese che svolgono attività FinTech, che siano sottoposte o meno a regolazione o vigilanza da parte delle autorità di cui al punto b).

CAPO I

IL COMITATO FINTECH

Art. 2 (Composizione del Comitato)

1. Il Comitato, costituito ai sensi dell'art. 36, comma 2-*octies* del D.L. n. 34/2019, é presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, incardinata presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, incaricata di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento.
3. Ciascuna autorità e amministrazione che fa parte del Comitato designa il membro permanente del Comitato e il suo eventuale delegato, dandone comunicazione alla segreteria di cui al comma 2.
4. Il Comitato non dispone di personale proprio.
5. Il Comitato può esercitare le sue funzioni mediante gruppi di lavoro con composizione variabile in base alla tipologia di argomento da trattare.
6. La partecipazione, a qualsiasi titolo, ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcuna retribuzione.

Art. 3

(Attribuzioni del Comitato)

1. Il Comitato:
 - a) osserva e monitora l'evoluzione del FinTech, al fine di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche mediante la promozione e il supporto di interventi di semplificazione amministrativa, formulazione di linee guida e *best practices*;
 - b) agevola il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità, anche attraverso studi, analisi e audizioni di operatori del settore FinTech e di istituzioni straniere attive nella regolazione FinTech, al fine di migliorare l'attività propria e dei suoi membri;
 - c) facilita il confronto sulle aree di rischio, identificate dalle Amministrazioni, che necessitano di interventi coordinati da parte delle stesse Amministrazioni, per la tutela degli interessi dei rispettivi ambiti di competenza;
 - d) coordina il contenuto di attività di collaborazione e scambio informativo con le istituzioni estere competenti che dovessero rendersi necessarie ed opportune;
 - e) svolge le attività in materia di sperimentazione FinTech, previste al Capo II.
2. Il Comitato, su richiesta di ciascun membro, anche alla luce di quanto emerso nel corso della sperimentazione di cui al Capo II, può:
 - a) fornire all'amministrazione richiedente indicazioni sulla regolamentazione vigente applicabile ad una determinata fattispecie, alla luce delle evoluzioni della tecnologia digitale;
 - b) elaborare proposte di intervento normativo da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari o linee guida non vincolanti, pubblicate sul sito del Comitato.
3. Il Comitato redige annualmente una relazione sulle attività svolte con il coordinamento della segreteria tecnica.

Domanda 1

Si ritiene che le attribuzioni del Comitato consentano a tale organo di sostenere lo sviluppo del FinTech? Tenendo conto della normativa che istituisce il Comitato, quali ulteriori attività si ritiene che il Comitato possa svolgere per promuovere il FinTech?

Art. 4

(Riunioni del Comitato)

1. Alle riunioni del Comitato possono partecipare più rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni che ne fanno parte, in relazione alle materie trattate.
2. Per l'approfondimento di specifiche tematiche di interesse, il Comitato può invitare ad intervenire a singole riunioni, altre Amministrazioni o esperti del settore, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e operatori del settore FinTech.
3. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri e, in ogni caso, almeno ogni 3 mesi.
4. La segreteria tecnica assicura il necessario supporto alle attività e alle riunioni del Comitato.
5. La convocazione delle riunioni del Comitato è curata dalla segreteria tecnica, che provvede all'indicazione dei punti all'ordine del giorno e trasmette ai membri la documentazione propedeutica alle riunioni.
6. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. La segreteria tecnica redige e trasmette ai membri sintetici verbali delle riunioni del Comitato.

CAPO II

LA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Art. 5

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo dà attuazione all'articolo 36, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, del D.L. n. 34/2019.
2. La sperimentazione prevista dalle disposizioni indicate al comma 1 può essere richiesta per un'attività che, alternativamente:
 - a) è soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione in un elenco da parte di almeno una delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b);
 - b) pur essendo soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un elenco da parte di almeno un'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non ricade tra queste perché:
 - i) non è svolta a titolo professionale;
 - ii) non è svolta nei confronti del pubblico o è svolta nei confronti di un pubblico circoscritto;

- iii) rientra in un caso di esclusione previsto dalla legge;
 - c) consiste in un servizio da svolgere nei confronti di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo;
 - d) viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo.
3. Alle attività disciplinate dal presente regolamento si applicano gli articoli 21 e 24 comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Domanda 2

Si condivide questo elenco delle attività ammissibili alla sperimentazione? Si ritiene che questo elenco di attività ammissibili riesca a catturare efficacemente la platea degli operatori interessata alla sperimentazione FinTech? Si chiede inoltre di fornire motivazioni e/o dati a supporto dell'identificazione di eventuali ulteriori categorie di attività ammissibili alla sperimentazione.

Art. 6

(Presupposti per l'ammissibilità)

1. L'ammissione alla sperimentazione può essere consentita quando l'attività:
- a) presenta elementi di novità legati all'impiego di tecnologie informatiche e contribuisce all'innovazione di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo;
 - b1) richiede la deroga ad una o più disposizioni o a un orientamento di vigilanza o ad altro atto a carattere generale adottato da una autorità di vigilanza oppure gli elementi di novità di cui alla lettera a) richiedono una sperimentazione e un esame congiunto con una o più autorità di vigilanza;
- oppure**
- b2) con riferimento alle attività indicate dall'articolo 5, comma 2, lettere a), c) e d), richiede la deroga ad una o più disposizioni o a un orientamento di vigilanza o ad altro atto a carattere generale adottato da una autorità di vigilanza;

Domanda 3

Quale delle due opzioni b1) o b2) si ritiene preferibile? Alla luce di quali motivazioni si ritiene più opportuna l'una anziché l'altra opzione?

- c) apporta valore aggiunto per almeno uno dei seguenti profili:
 - i) benefici per gli utenti finali in termini di qualità del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità, protezione o costi;
 - ii) efficienza del sistema finanziario o degli operatori che vi partecipano;
 - iii) rende meno onerosa o più efficace l'applicazione della regolamentazione del settore finanziario;

- d) è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione;
- e) è sostenibile da un punto di vista economico e finanziario o ha comunque una copertura finanziaria adeguata;
- f) per le attività previste dall'articolo 5, comma 2, lettera b), contiene evidenza che l'operatore del settore FinTech che richiede l'ammissione alla sperimentazione è interessato, in caso di esito positivo della sperimentazione, a richiedere l'autorizzazione o l'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento dell'attività;
- g) nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera b), prevede l'offerta di servizi o prodotti in Italia;
- h) nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera c), prevede un servizio da rendere a un soggetto vigilato con sede legale in Italia; e
- i) nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera d), è svolta da un soggetto richiedente l'ammissione alla sperimentazione con sede in Italia ovvero prevede l'offerta di servizi o prodotti in Italia.

Domanda 4

Si ritiene opportuno far accedere alla sperimentazione anche operatori del settore FinTech di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) che non abbiano sede legale, direzione generale o sede secondaria, in Italia?

(cfr anche art 7, comma 2)

2. L'accesso alla sperimentazione non è consentito ai progetti già ammessi a una sperimentazione, quando la sperimentazione è stata revocata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), n. i), iii), iv), v).

Domanda 5

Si condividono i presupposti di ammissibilità indicati in questo articolo? Si considerano questi presupposti idonei a consentire la sperimentazione FinTech? Si ritiene che i presupposti di ammissibilità indicati siano sufficienti a mitigare i rischi connessi alla sperimentazione?

Art. 7

(Soggetti richiedenti l'ammissione alla sperimentazione)

1. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione può essere presentata:
 - a) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettera a), secondo quanto stabilito ai sensi delle disposizioni di legge applicabili per l'autorizzazione o l'iscrizione, salvo quanto previsto dall'articolo 9;
 - b) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), da operatori del settore FinTech;
 - c) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettera d), dal soggetto vigilato o regolamentato.
2. Per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), i richiedenti hanno la sede legale, la direzione generale o una sede secondaria in Italia.

3. Gli esponenti dei promotori che non sono soggetti vigilati o regolamentati da almeno un'autorità di vigilanza sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 o da altro decreto ministeriale che lo sostituisce.
4. Le richieste per le attività previste dall'articolo 5, comma 2, lettere b), c) e d), possono essere presentate congiuntamente da più soggetti richiedenti.
5. L'accesso alla sperimentazione non è consentito:
 - a) ai soggetti sottoposti a procedure di sovraindebitamento in base alla legislazione a essi applicabile o che lo siano stati negli ultimi tre anni. Non possono partecipare altresì gli imprenditori commerciali sottoposti, in base alla legislazione a essi applicabile, a procedura concorsuale o di risanamento o che lo siano stati negli ultimi tre anni, né gli imprenditori commerciali in forma collettiva in stato di liquidazione in base alla legislazione a essi applicabile;
 - b) agli imprenditori commerciali, tenuti sulla base della legislazione applicabile alla redazione dei bilanci, laddove non siano stati approvati e depositati nel Registro delle imprese i bilanci degli ultimi cinque esercizi o, se costituite in un termine inferiore, dalla costituzione.

Art. 8

(Interlocuzioni con le Autorità)

1. Prima della presentazione della richiesta di cui all'articolo 9, i richiedenti l'ammissione alla sperimentazione possono avviare interlocuzioni informali con le autorità di vigilanza per ottenere informazioni e chiarimenti in vista della presentazione della richiesta di ammissione alla sperimentazione. A questo fine, il Comitato e le autorità di vigilanza predispongono un canale di comunicazione dedicato attraverso il proprio sito internet; quando sono potenzialmente interessate più autorità rappresentate nel Comitato, il dialogo informale viene condotto in maniera coordinata con tutte le autorità coinvolte, su richiesta dei soggetti interessati o, in mancanza, su iniziativa dell'autorità contattata per prima.

Domanda 6

Si ritiene che l'articolo, così come formulato, possa costituire una valida base per rafforzare il dialogo tra il mondo FinTech e le Autorità? Si indichi, in caso, quali strumenti e canali di dialogo ulteriori potrebbero essere considerati.

Art. 9

(Presentazione della richiesta)

1. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione è presentata:
 - a) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettera a), all'autorità di vigilanza competente per il rilascio dell'autorizzazione o l'iscrizione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili;
 - b) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettera b), all'autorità di vigilanza che sarebbe competente qualora l'attività fosse svolta a titolo professionale o nei confronti del pubblico ovvero non rientrasse nei casi di esclusione;

- c) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), alle autorità di vigilanza competenti per la vigilanza o la regolamentazione del soggetto vigilato o regolamentato.
2. Il Comitato può determinare finestre temporali, della durata massima di due mesi ciascuna, entro le quali sono presentate le richieste di ammissione alla sperimentazione e, su indicazione delle autorità di vigilanza, il numero di attività che possono essere ammesse alla sperimentazione presso ciascuna autorità nelle singole finestre temporali. Le finestre temporali possono essere riservate a progetti che vertono su aspetti specifici dell'innovazione.

Art. 10

(Contenuto della richiesta)

1. La richiesta di cui all'art. 9, firmata dall'imprenditore individuale o da chi ha la rappresentanza legale della società, contiene:
- a) una descrizione dettagliata del progetto, dei suoi obiettivi, dei benefici attesi per gli utenti finali e dei motivi per i quali si richiede una fase di sperimentazione;
 - b) uno studio preliminare di fattibilità (*proof of concept*), ivi compresa una valutazione sulla sostenibilità economica e finanziaria o comunque della copertura finanziaria del progetto;
 - c) l'indicazione, se del caso, delle disposizioni di cui si chiede la deroga totale o parziale durante il periodo di sperimentazione nelle materie indicate dall'articolo 36, comma 2-quater, del D.L. n. 34/2019, ai sensi dell'articolo 14 e delle ragioni per le quali si chiede la deroga.
 - d) la valutazione dei potenziali rischi e l'indicazione delle misure che verranno adottate per presidiarli;
 - e) gli strumenti approntati a tutela degli utenti, i quali includono almeno:
 - i) una corretta informazione circa la natura sperimentale del progetto e i rischi connessi;
 - ii) meccanismi di raccolta del consenso consapevole a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione;
 - iii) il riconoscimento del diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza spese, penalità o oneri connessi al recesso;
 - iv) meccanismi di celere risarcimento in caso di responsabilità del prestatore del servizio ammesso alla sperimentazione;
 - f) le forme di comunicazione al pubblico interessato dell'ammissione alla sperimentazione e delle attività oggetto di sperimentazione;
 - g) la descrizione del potenziale impatto del termine della sperimentazione sulle attività avviate durante la fase di sperimentazione e ancora in essere al termine della sperimentazione, prevedendo anche misure di gestione di tale impatto;
 - h) qualora l'attività oggetto di sperimentazione sia già stata sottoposta a una sperimentazione presso altre autorità, una descrizione dell'esito di tale sperimentazione;
 - i) una dichiarazione, qualora residenti o con sede nel territorio italiano, di non avere avviato procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla legge n. 3/2012 o che non lo siano state negli ultimi tre anni, ovvero, qualora non residenti in territorio italiano, di non aver avviato procedure equipollenti secondo la disciplina nazionale applicabile, o che non lo siano state negli ultimi tre anni;

- j) una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7, comma 3;
- k) una autocertificazione comprovante l'approvazione dei bilanci di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b);
- l) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettera a), le informazioni e i documenti previsti ai sensi della normativa applicabile per ottenere l'autorizzazione o l'iscrizione;
- m) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettera c), se per la sperimentazione è necessaria la collaborazione del soggetto o dei soggetti nei confronti dei quali è prestata o si intende prestare l'attività oggetto di sperimentazione, l'attestazione con la quale essi acconsentono ad essere destinatari delle attività o parte delle attività ammesse alla sperimentazione e alla deroga delle disposizioni secondo quanto indicato alla lettera f) del presente comma. Ove necessario alla luce della disciplina applicabile, è allegata la bozza del contratto di esternalizzazione del servizio;

Domanda 7

Si ritiene che il contenuto della richiesta per l'ammissione alla sperimentazione, come indicato in questo articolo, sia sufficiente a individuare operatori che: i) necessitano della sperimentazione; ii) sono pronti a testare il loro prodotto/servizio iii) sono in grado di gestire i connessi rischi? Quali dei requisiti di cui al presente articolo si ritiene possano essere derogati o possano essere aggiunti e alla luce di quali considerazioni? Si ritiene che tali requisiti possano essere modulati in funzione del tipo di sperimentazione (es. operatore che chiede la verifica di compatibilità rispetto alla disciplina vigente e non chiede la disapplicazione di alcuna disposizione)?

Art. 11

(Durata)

1. Ciascun progetto ammesso alla sperimentazione ha una durata massima di diciotto mesi.
2. È consentita una proroga, ai sensi dell'articolo 17, su richiesta del soggetto ammesso alla sperimentazione, da presentare all'autorità o alle autorità di vigilanza che hanno disposto l'ammissione alla sperimentazione. Sulla richiesta di proroga si pronuncia l'autorità di vigilanza competente, che ne dà informazione al Comitato nella prima seduta utile.

Art. 12

(Istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione)

1. Ciascuna autorità di vigilanza competente, ricevuta la richiesta, valuta:
 - a) la completezza della richiesta;
 - b) se ricorrono i presupposti di ammissibilità indicati all'articolo 6;
 - c) la congruità dell'eventuale richiesta di derogare, in tutto o in parte, ad alcune disposizioni, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 14;
 - d) se l'attività, per le modalità in cui viene prospettata, potrebbe concretizzare un caso di elusione di disposizioni di legge o regolamentari, diverse da quelle di cui si chiede la deroga;

- e) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettera a), il ricorrere dei presupposti stabiliti ai sensi della legge, salvo quanto consentito ai sensi dell'articolo 10;
 - f) la congruità e l'efficacia:
 - i) delle misure di mitigazione dei rischi che si intendono adottare;
 - ii) degli strumenti a tutela degli utenti;
 - iii) delle forme di comunicazione al pubblico dell'ammissione alla sperimentazione e delle attività oggetto di sperimentazione nonché, se del caso, la presenza di adeguate forme di garanzia o assicurazione in caso di responsabilità nei confronti degli utenti finali;
 - iv) delle misure di cui si prevede l'adozione al termine della sperimentazione.
2. Gli esiti della valutazione svolta ai sensi del comma 1 sono trasmessi alla segreteria tecnica del Comitato attraverso una relazione sintetica, entro quarantacinque giorni a decorrere:
 - a) in caso di finestre temporali, dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione;
 - b) in assenza di finestre temporali, dal giorno della presentazione della richiesta.
 3. La segreteria tecnica del Comitato trasmette entro due giorni lavorativi le relazioni delle autorità di vigilanza competenti, ai membri del Comitato.
 4. Entro ventuno giorni dalla ricezione delle relazioni di cui al comma 2, i membri del Comitato comunicano alla segreteria tecnica se il progetto di cui è stata richiesta l'ammissione alla sperimentazione presenta o meno profili che rientrano nel proprio ambito di competenza e, in caso positivo, entro lo stesso termine, possono formulare osservazioni scritte che sono trasmesse dalla segreteria tecnica ai membri del Comitato entro due giorni lavorativi. I termini di cui all'articolo 13, comma 5 sono sospesi dal giorno della trasmissione alla segreteria tecnica del Comitato degli esiti della valutazione di cui al comma 2 del presente articolo, fino alla ricezione di tutte le osservazioni ovvero al decorrere del termine per il loro rilascio.
 5. Nel corso dell'istruttoria, nonché durante la sperimentazione, l'autorità di vigilanza competente può formulare al Comitato o a singole autorità o amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere. Il parere è reso entro 45 giorni dalla richiesta. I termini di cui all'articolo 13, comma 5, sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero al decorrere del termine per il rilascio.
 6. Ciascun membro del Comitato può chiedere la convocazione del Comitato per la discussione circa gli esiti delle valutazioni delle autorità di vigilanza competenti, svolte ai sensi del comma 1, e le osservazioni formulate dai membri del Comitato, ai sensi del comma 4. La riunione del Comitato si tiene entro 15 giorni dalla richiesta. I termini di cui all'articolo 13, comma 5, sono sospesi dalla richiesta di convocazione del Comitato fino alla riunione dello stesso.
 7. Per le attività che rientrano nella competenza di più autorità di vigilanza, la sperimentazione è ammessa solo se l'istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione di tutte le autorità di vigilanza competenti ha esito positivo.
 8. Quando le richieste di ammissione alla sperimentazione su cui vi è una valutazione positiva eccedono il numero fissato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, l'autorità di vigilanza seleziona i progetti ammessi tenendo conto della loro innovatività e dei benefici per gli utenti finali o per i soggetti vigilati. I progetti non ammessi sono presi in considerazione per il periodo di sperimentazione successivo, senza che sia necessaria una nuova richiesta, purché la richiesta iniziale non sia stata ritirata.

Art. 13

(Avvio della sperimentazione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 12, ciascuna autorità di vigilanza per gli aspetti di propria competenza:
 - a) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettera a), provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o all'iscrizione nei relativi albi o elenchi, sulla base delle disposizioni di legge che le disciplinano e, contestualmente, all'ammissione alla sperimentazione;
 - b) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettere b), c) e d), provvede all'ammissione alla sperimentazione del richiedente.
2. I provvedimenti previsti dal comma 1 indicano le modalità e la durata della sperimentazione; le disposizioni e gli orientamenti di vigilanza che possono essere disapplicati; le misure che dovranno essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali; le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali con riguardo al contesto in cui la sperimentazione si svolge; le informazioni da rendere all'autorità di vigilanza durante la sperimentazione; eventuali limitazioni all'attività e gli indicatori – qualitativi e quantitativi – per valutare gli esiti della sperimentazione.
3. Per le attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), se la legge prevede che un'autorità rilasci un parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la medesima autorità fornisce eventuali indicazioni, tra quelle specificate al comma 2, all'interno del parere, per i profili di propria competenza. Per le attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), l'autorità che in base alla legge sarebbe tenuta al rilascio di un parere nell'ambito del corrispondente procedimento di autorizzazione fornisce all'autorità competente a pronunciarsi sull'ammissione alla sperimentazione le indicazioni specificate al comma 2, per i profili di propria competenza. Tali indicazioni confluiscono in un allegato al provvedimento di cui al comma 1. Per le attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), ciascuna autorità competente provvede all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 per i profili di propria competenza. Nell'ambito del provvedimento sono fornite le indicazioni di cui al comma 2.
4. In caso di esito negativo dell'istruttoria l'autorità competente non accoglie la richiesta di sperimentazione.
5. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati entro 60 giorni ovvero nel termine più lungo previsto ai sensi della normativa vigente per i procedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Fatte salve le ipotesi di sospensione, i termini decorrono:
 - a) in caso di finestre temporali, dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione;
 - b) in assenza di finestre temporali, dal giorno della presentazione della richiesta.
6. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 sono comunicati alla segreteria tecnica del Comitato entro 5 giorni dalla loro adozione.

Art. 14

(Sperimentazione)

1. Ai fini della sperimentazione, l'autorità competente può, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenendo conto dei principi di proporzionalità e parità concorrenziale tra operatori:

- a) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettera a):
 - i) rilasciare autorizzazioni con una portata meno ampia rispetto a quella prevista in via generale dalla legge, con riguardo al volume dell'attività, al tipo di servizi prestati, alle caratteristiche e al numero degli utenti finali, alle modalità di prestazione del servizio, alla durata;
 - ii) prevedere, in caso di iscrizione, limiti all'operatività, rispetto a quella prevista in via generale dalla legge, con riguardo al volume dell'attività, al tipo di servizi prestati, alle caratteristiche e al numero degli utenti finali, alle modalità di prestazione del servizio, alla durata;
 - iii) consentire di derogare a disposizioni contenute in un regolamento di propria emanazione nelle materie indicate dall'articolo 36, comma 2-*quater*, del D.L. n. 34/2019, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3;
 - iv) consentire l'adozione di una forma societaria diversa da quella prevista dalla legge o requisiti di professionalità attenuati per gli esponenti aziendali;
- b) per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), consentire ai soggetti vigilati o regolamentati coinvolti nella sperimentazione, di derogare a disposizioni contenute in un regolamento di propria emanazione nelle materie indicate dall'articolo 36, comma 2-*quater*, del D.L. n. 34/2019, anche con riferimento ad ambiti limitati di operatività;
- c) derogare ad un proprio orientamento di vigilanza o ad un proprio atto di carattere generale, fornendo criteri alternativi per il rispetto della normativa cui gli orientamenti si riferiscono;
- d) revocare la sperimentazione:
 - i) per inattività superiore a tre mesi;
 - ii) su richiesta del soggetto ammesso alla sperimentazione;
 - iii) quando vengono meno i presupposti alla base dell'ammissione, di cui all'articolo 6;
 - iv) in caso di violazioni di disposizioni di legge o regolamentari o irregolarità gravi;
 - v) in caso di mancato rispetto dei contenuti dei provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 1
 - vi) quando l'attività pone rischi per la stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati e del sistema finanziario, la tutela degli utenti finali.

Per le attività indicate all'articolo 5, comma 2, lettera a), la revoca dell'ammissione alla sperimentazione può comportare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o, in caso di iscrizione, la cancellazione.

2. I provvedimenti previsti dall'articolo 13, comma 1

- a) individuano le forme del dialogo che ha luogo durante il monitoraggio della sperimentazione ai sensi dell'articolo 16;
- b) stabiliscono che gli utenti finali cui sono offerti i servizi:
 - i) abbiano espressamente acconsentito a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione, dopo essere stati debitamente informati della natura sperimentale del progetto e dei rischi connessi;
 - ii) abbiano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza spese, penalità o oneri connessi al recesso;

- iii) siano risarciti in maniera celere, in caso di responsabilità del soggetto ammesso alla sperimentazione. A questo fine il provvedimento di ammissione alla sperimentazione può prevedere che il prestatore del servizio sia munito di una garanzia finanziaria o assicurativa.
- c) individuano le operazioni necessarie per l'ordinata chiusura dei rapporti in essere nonché ogni altra misura a tutela degli utenti finali, nel caso in cui l'attività non venga continuata al termine della sperimentazione o in attesa dell'ottenimento dell'eventuale autorizzazione o iscrizione ai sensi dell'articolo 17, comma 6.

Domanda 8

Tenendo in considerazione il vigente quadro normativo, si condivide il perimetro dei poteri che la singola Autorità può esercitare per favorire la sperimentazione? Si ritiene che le casistiche individuate ai fini della revoca siano sufficienti a mitigare i rischi connessi alla sperimentazione?

Art. 15

(Registro dei soggetti ammessi alla sperimentazione)

1. La segreteria tecnica del Comitato inserisce i soggetti ammessi alla sperimentazione in un apposito registro tenuto presso la segreteria che ne cura l'aggiornamento. Tale registro è pubblicato sul sito del Comitato.
2. Ai fini dell'aggiornamento del registro di cui al comma 1, le autorità comunicano tempestivamente alla segreteria tecnica del Comitato i soggetti per i quali sia stata revocata l'ammissione alla sperimentazione, il termine della fase di sperimentazione e la concessione di un'eventuale proroga.
3. L'autorità di vigilanza competente dà comunicazione al pubblico di aver ammesso il soggetto alla sperimentazione ai sensi del D.L. n. 34/2019.

Art. 16

(Monitoraggio)

1. L'autorità competente monitora l'andamento della sperimentazione sulla quale, almeno ogni sei mesi, riferisce al Comitato.
2. Nel corso della sperimentazione, i provvedimenti possono essere integrati per derogare a ulteriori disposizioni, orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), n. iii), b) e c) o per reintrodurre l'applicazione di alcune delle disposizioni od orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale inizialmente disapplicati ai sensi dell'articolo 14, qualora sia necessario per la tutela degli utenti finali.

Art. 17

(Termine della sperimentazione)

1. L'autorità di vigilanza competente comunica alla segreteria del Comitato la conclusione della sperimentazione.
2. I soggetti ammessi alla sperimentazione:

- a) sottopongono all'autorità competente un resoconto sulla sperimentazione, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6;
 - b) danno adeguata informazione al pubblico sul termine della sperimentazione.
3. Il termine della fase di sperimentazione comporta il venir meno del regime di sperimentazione e la cessazione delle deroghe, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. I soggetti ammessi alla sperimentazione che intendono chiedere la proroga della sperimentazione sottopongono all'autorità competente, 90 giorni prima del termine:
- a) il resoconto della sperimentazione, previsto dal comma 2, lettera a);
 - b) la richiesta di proroga.
5. L'autorità concede la proroga, entro 30 giorni, quando:
- a) la sperimentazione è stata inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi e sussiste l'interesse alla prosecuzione: in questo caso la proroga ha una durata che, sommata a quella iniziale, non supera 18 mesi;
 - b) per le attività previste dall'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), il richiedente si impegna ad adeguarsi, durante il periodo di proroga, a disposizioni che non gli si applicavano durante la sperimentazione, in vista della richiesta di autorizzazione o iscrizione prevista dal comma 6; in questo caso la proroga ha una durata massima di 12 mesi; o
 - c) l'autorità competente prevede modifiche alla propria regolamentazione, che potrebbero consentire lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), anche al di fuori della sperimentazione; in questo caso la proroga ha una durata massima di 12 mesi.
6. Per le attività indicate dall'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che al termine della sperimentazione intendano richiedere un'autorizzazione o un'iscrizione sottopongono all'autorità competente, 90 giorni prima del termine della medesima sperimentazione:
- a) il resoconto della sperimentazione previsto dal comma 2, lettera a);
 - b) l'istanza per l'autorizzazione o l'iscrizione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
7. Nel caso previsto dal comma 6, la sperimentazione si intende prorogata fino al pronunciamento dell'autorità competente sull'istanza di autorizzazione o iscrizione.

Domanda 9

Si condivide la disciplina ipotizzata in merito alla gestione della fase di uscita dalla sperimentazione? Si condividono le condizioni previste per la concessione del periodo di proroga?

Art. 18

(Assenza di oneri a carico della finanza pubblica)

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 19
(Entrata in vigore)

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Roma,